

Appalti di progettazione, cosa succedere se il bando prevede oltre alla polizza di responsabilità civile terzi, anche le due cauzioni, la provvisoria e la definitiva.?

L'adito giudice amministrativo non considera legittima tale richiesta in quanto l'articolo 30 della Merloni prevede le cauzioni solo per gli appalti relativi all'esecuzione di un'opera.

Il Tar Piemonte, Sezione I di Torino con la sentenza numero 1070 del 20 aprile 2005, nel trattare di un ricorso avverso un bando per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per i coordinatori della sicurezza sia non fase di progettazione che di esecuzione, per la direzione lavori, assistenza giornaliera, misurazione e contabilità, ci insegna che:

< l'art. 30 L. 11 febbraio 1994, n. 109 consente alle Amministrazioni destinatarie di richiedere una cauzione unicamente nelle gare per l'affidamento dell'esecuzione di lavori, mentre per quelle che hanno per oggetto l'affidamento dei (soli) incarichi di progettazione esse possono chiedere solo la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza >

pertanto né la cauzione provvisoria, per gli oneri e gli obblighi relativi alla partecipazione, né la cauzione definitiva, a fronte delle obbligazioni contrattuali, possono essere richieste in un appalto di progettazione.

Sorge spontanea una domanda:

E se l'importo dell'appalto supera la soglia comunitaria, ove l'amministrazione deve predisporre il bando a norma del decreto legislativo 157/95, tale divieto vale comunque ??????????????????

a cura di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE
- SEZIONE I -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G.R. n. 467/05 proposto da

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA*****

contro la

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.R. 12 aprile 2005, n. 15-15303 ed in tale qualità, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Picarreta ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura regionale in Torino, piazza Castello. 165, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

del bando di gara di appalto-servizio della Regione Piemonte – settore Attività Negoziale e Contrattuale, avente ad oggetto il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, delle funzioni di coordinatore della sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera, della direzione lavori, assistenza giornaliera, misurazione e contabilità, inerente l'intervento di

riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL), nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, discendente, conseguente e per ogni conseguente statuizione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all'udienza camerale del 20 aprile 2005 l'avv. Carlo Traverso per i ricorrenti e l'avv. Giuseppe Picarreta per la Regione Piemonte;

Vista l'istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Visti gli artt. 23-bis e 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dagli artt. 4 e 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi delle norme sopra citate;

Considerato che i ricorrenti impugnano un bando della gara indetto dalla Regione Piemonte per l'aggiudicazione di un incarico di progettazione soggetto alla normativa comunitaria;

Considerato che la Regione eccepisce l'irricevibilità del ricorso, osservando che lo stesso è stato notificato ad oltre sessanta giorni dal compimento delle formalità di cui all'art. 8 D.L.vo 25 marzo 1995, n. 157;

Ritenuto che nel settore delle gare soggette alla normativa comunitaria, il termine per l'impugnazione del bando decorre effettivamente dal compimento delle formalità di cui sopra (T.A.R. Lazio, II-ter, 18 agosto 2004, n. 7763);

Ritenuto peraltro che la decorrenza del termine per l'impugnazione presuppone il compimento di tutte le formalità elencate dalla norma sopra citata, ivi comprese, in particolare, la pubblicazione «per estratto su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione dove si svolgerà la gara»;

Considerato che la Regione non ha provato l'avvenuta pubblicazione del bando di gara sul quotidiano a diffusione locale;

Ritenuto che l'eccezione di irricevibilità deve essere perciò disattesa e che il ricorso può conseguentemente essere esaminato nel merito;

Considerato che i ricorrenti impugnano il bando della gara per l'aggiudicazione dell'incarico di progettazione, nella parte in cui prescrive, ai fini dell'ammissione, oltre alla presentazione di una polizza di responsabilità civile e professionale, anche il versamento di una cauzione provvisoria pari al 2% della base d'asta e di una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale;

Ritenuto che, conformemente a quanto dedotto in ricorso, l'art. 30 L. 11 febbraio 1994, n. 109 consente alle Amministrazioni destinatarie di richiedere una cauzione unicamente nelle gare per l'affidamento dell'esecuzione di lavori, mentre per quelle che hanno per oggetto l'affidamento dei (soli) incarichi di progettazione esse possono chiedere solo la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza;

Ritenuto quindi che, in ragione della sua manifesta fondatezza, il ricorso merita conclusivamente accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;

Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione integrale delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 20 aprile 2005

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 20 aprile 2005